

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2032-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti

Presentato il 28 novembre 2001

(Relatori: **STRADELLA** per la VIII Commissione,
BORNACIN per la IX Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 28 febbraio 2002, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2032,

rilevato che il disegno di legge non è corredato della relazione contenente l'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione contenente l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),

rilevato che il disegno di legge risulta privo di clausole di coordinamento con la normativa vigente, così come richiesto dall'articolo 79, comma 11 del regolamento, e che anche in ragione dell'assenza delle predette clausole non è sempre facilmente individuabile il rapporto esistente tra le introducende disposizioni e quelle già vigenti (integrazione, deroga, abrogazione implicita),

ribadita la necessità di seguire le regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, indicate nella Circolare adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera nell'aprile del 2001, anche con riferimento ad un corretto uso della terminologia, facendo ricorso a denominazioni identiche per individuare i medesimi concetti ed istituti,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 5, commi 4 e 5, si sopprimano le relative disposizioni in quanto volte a novellare impropriamente un atto normativo di rango secondario; tale modalità di intervento sulla normativa secondaria, peraltro, risulta espressamente censurata anche al punto 3, lettera e), della citata Circolare;

all'articolo 19, comma 4, si integri la previsione di delegificazione, determinando le norme generali regolatrici della materia e disponendo l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, così come previsto dall'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire le parole « soggetti gestori » con il termine « concessionari »,

in analogia a quanto previsto dall'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 112 del 1998 che qualifica i medesimi soggetti come « concessionari sulle dighe di ritenuta »;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

agli articoli 2, comma 2, 4, comma 2, 11, comma 1, dovrebbe essere precisato se i decreti ministeriali ivi previsti hanno natura normativa, ove essi avessero tale carattere se ne dovrebbe prevedere l'emanazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; fra questi, in particolare, il decreto previsto dall'articolo 4, comma 2 — in quanto recante una « disciplina » — sembra avere natura regolamentare;

all'articolo 5, comma 1, lettera a), poiché l'espressione « progetti cantierabili », non è giuridicamente definita, dovrebbe valutarsi se essa sia adeguata a rappresentare con sufficiente grado di certezza un criterio per l'individuazione delle priorità o se essa necessiti di alcune precisazioni;

agli articoli 5, comma 1, lettera g), nonché all'articolo 12, comma 4, dovrebbe verificarsi la correttezza dei riferimenti interni: nel primo caso il rinvio corretto appare essere non già « l'articolo 14, comma 8 », bensì il comma 2 del medesimo articolo; nel secondo caso, il rinvio pare doversi fare al comma 2 e non già al comma 1, come attualmente disposto;

all'articolo 9, comma 1, terzo periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire le parole « viabilità esistente » con le seguenti « sistema stradale », al fine di evitare possibili ambiguità rispetto all'ambito di applicazione della norma; tale locuzione risulta già utilizzata per definire lo stesso oggetto nella rubrica e nel primo periodo del comma;

all'articolo 19, comma 6, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione al fine di meglio chiarire le finalità delle operazioni finanziarie e la tipologia di soggetti che potranno beneficiare del fondo.

(Parere espresso il 12 febbraio 2002)

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2032,

rilevato che il disegno di legge risulta tuttora privo di clausole di coordinamento con la normativa vigente,

rilevato che, dopo la fase emendativa svolta presso le Commissioni riunite, il testo presenta un più spiccato carattere di disomogeneità,

constatato che il disegno di legge contiene numerose modifiche ad atti legislativi anche assai recenti e adottati nel corso della XIV

legislatura, nonché proroghe o differimenti di termini previsti dalla legislazione vigente e che tali interventi sono — generalmente — indice di una pregressa legislazione non sufficientemente « progettata »,

constatato che numerose disposizioni sono dettate « nelle more » della predisposizione di interventi di riforma di più ampio respiro, e che tale rinvio ad una futura e diversa disciplina genera aspettative e incertezze per i destinatari delle disposizioni in questione,

ritenuta comunque necessaria una maggiore attenzione nella redazione del testo con particolare riferimento ad un corretto uso della terminologia, alle modalità di citazione degli atti richiamati e all'individuazione dei termini,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

la tecnica della novellazione sia utilizzata conformemente a quanto indicato nel punto 9 della circolare n. 1 del 2001, secondo la quale « l'unità minima del testo da sostituire [...] è preferibilmente il comma (o comunque un periodo, o una lettera di un comma, o un numero contenuto in una lettera), anche quando si tratti di modificare una singola parola o un insieme di parole » e « che ogni norma recante una « novella » ad un determinato atto costituisca un articolo a sé stante, anziché un comma di un articolo recante più « novelle » a diversi atti legislativi ». La prima raccomandazione è stata disattesa in numerose disposizioni: all'articolo 5, all'articolo 5-*bis*, all'articolo 14-*bis*, all'articolo 16, all'articolo 20-*ter*. La seconda non è stata rispettata né all'articolo 5 che novella due atti distinti: la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e la legge 19 marzo 1990, n. 55 (commi 2 e 2-*bis*), la rubrica di tale articolo — peraltro — da conto solo delle prime modifiche; né all'articolo 16 che novella la legge 28 dicembre 2001, n. 448, la legge 27 febbraio 1998, n. 30 e la legge 7 marzo 2001, n. 51. Novelle al medesimo atto, la legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono, invece, contenute in due distinti articoli: l'articolo 14-*bis* e l'articolo 16, comma 01;

le norme di delegazione legislativa al Governo siano contenute in autonomi articoli, così come richiesto al punto 2, lettera *d*), della menzionata circolare: diversamente avviene all'articolo 5, comma 1-*bis*, e all'articolo 7, comma 2-*bis*;

agli articoli 5, comma 1, lettera *d*)-*octies* n. 3 e comma 4 e 18, comma 3-*ter*, le disposizioni abrogative siano formulate in modo coerente rispetto a quanto stabilito dal punto 3, lettera *g*) della circolare che censura le clausole di abrogazione innominata; parimenti l'abrogazione di cui all'articolo 7, comma 1-*octies*, sia formulata intervenendo sugli atti normativi in questione e non con la formula « limitatamente alla parte in cui ... »;

all'articolo 10, si riformulino i commi *2-bis*, *2-ter*, *2-quater*, in modo da chiarire il rapporto tra i diversi atti normativi e amministrativi previsti ed esplicitando, in particolare, la funzione del regolamento di delegificazione, di cui al comma *2-quater*, individuando altresì — ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 — le norme generali regolatrici della materia;

all'articolo 19, comma 4, si ribadisce la necessità di integrare la previsione di delegificazione, determinando le norme generali regolatrici della materia e disponendo l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, così come previsto dall'articolo 17, comma 2 della citata legge n. 400 del 1988;

agli articoli *9-bis*, comma 1, lettera *e*), 11, comma *4-bis*, *11-ter*, comma 2, coerentemente con quanto stabilito dal punto 2, lettera *h*), della predetta circolare, non si individuino espressamente né gli atti, né gli organi competenti ad adottarli in relazione agli adempimenti previsti nelle relative disposizioni.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 18, comma *3-bis* e 9, comma *2-bis*, dovrebbe — in primo luogo — verificarsi se le norme qualificate di interpretazione autentica siano effettivamente tali e non configurino modifiche sostanziali alla legislazione vigente con effetti retroattivi; ove effettivamente si trattasse di norme di interpretazione autentica, ai sensi del punto 3, lettera *l*), si provveda a riformulare le relative disposizioni e a collocarle in singoli articoli, opportunamente rubricati ».

(Parere espresso il 27 febbraio 2002).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

considerato che:

il disegno di legge in esame, che è uno dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria per il 2002, interviene in materia di infrastrutture e di trasporti;

la materia comunemente definita « lavori pubblici », alla quale sono riconducibili numerose tra le disposizioni recate dal provvedimento, non è espressamente compresa dall'articolo 117 della Costi-

tuzione tra le materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato o di legislazione concorrente, e parrebbe di conseguenza doversi includere nell'ambito di competenza esclusiva « residuale » delle regioni, di cui all'articolo 117, quarto comma;

non può tuttavia disconoscersi in via generale la stretta connessione — che può risolversi in una almeno parziale sovrapposizione — tra la materia dei « lavori pubblici » ed altre materie indicate dall'articolo 117: in primo luogo il « governo del territorio », ma anche le « grandi reti di trasporto e di navigazione », i « porti e aeroporti civili », la « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia »: materie assegnate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

anche le disposizioni del disegno di legge più direttamente correlate alla materia dei trasporti attengono per la gran parte alla definizione di procedure e modalità per la realizzazione di infrastrutture delle reti di trasporto, oltre che alla concessione di incentivi e contributi volti a favorire la realizzazione di alcune opere, ovvero volti a incentivare determinate forme di trasporto, anche al fine di liberalizzare il mercato e di assicurare un minor impatto ambientale;

sono dunque connessi alle materie trattate dal testo in esame, dal punto di vista delle finalità degli interventi — e appare opportuno considerare nell'apprezzamento del riparto di competenze — anche alcuni criteri che possono avere un'incidenza « trasversale », quali la « tutela della concorrenza » ovvero la « tutela dell'ambiente », che la Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s));

al primo comma dell'articolo 5, nel testo emendato dalle Commissioni riunite VIII e IX, si precisa che le modificazioni recate da tale articolo alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), hanno natura transitoria, « nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche del titolo V della Costituzione »;

l'articolo 7, nel testo emendato dalle Commissioni di merito, introduce modifiche alla recente legge 21 dicembre 2001, n. 443 (così detta « legge obiettivo ») anche al fine di potenziare le competenze delle regioni all'interno dell'*iter* procedurale di individuazione delle opere di interesse strategico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) nei limiti in cui le disposizioni recate dal provvedimento in esame intervengono su materia afferente alla competenza legislativa concorrente, si invitano le Commissioni di merito a valutare in quale misura le disposizioni medesime possano rivestire effettivamente il

carattere di principi fondamentali, secondo quanto esige l'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

b) all'articolo 5-*bis*, comma 2, valutino le Commissioni l'incidenza della disposizione sull'autonomia finanziaria degli enti locali, sancita dall'articolo 119, primo comma, della Costituzione;

c) all'articolo 11, ove le relative norme si intendessero interamente riconducibili alle materie di legislazione concorrente « governo del territorio » e « grandi reti di trasporto », vogliano le Commissioni di merito riformulare il testo — con particolare riguardo ai commi 4-*bis* e 4-*ter* — al fine di ricondurlo nell'ambito della determinazione dei principi fondamentali, rinviando alla legislazione regionale la disciplina di dettaglio e rimettendo alla potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni a tali enti conferite;

d) valutino le Commissioni se l'autorizzazione all'adozione di regolamenti di delegificazione, di cui agli articoli 10, comma 2-*quater*, 17, comma 1, e 19, comma 4, in relazione alle materie trattate, appaia compatibile con il sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, il quale dispone che la potestà regolamentare spetta alle regioni in tutte le materie che non ricadono nella competenza esclusiva dello Stato.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,

ritenuto che, all'articolo 2, comma 1, capoverso 2, rischia di suscitare dubbi interpretativi di non semplice soluzione il riferimento alla formalizzazione della controversia entro il 31 dicembre 2001, quale criterio per circoscrivere nel tempo la possibilità di ricorrere alla definizione transattiva delle controversie;

rilevato che la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso 2, dell'applicazione di un coefficiente di rivalutazione forfettario del 5 per cento annuo all'ammontare definito in sede transattiva non presenta dubbi di costituzionalità, in quanto il ricorso alla definizione transattiva delle controversie è rimesso alla libera scelta delle parti;

sottolineata l'esigenza di precisare che le possibili deroghe al codice civile che, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 5, possono essere apportate in occasione dell'esercizio della delega intesa ad agevolare il finanziamento, da parte degli istituti di credito, delle

società di progetto concessionarie o contraenti generali possono essere solamente quelle dirette ad attuare i principi e criteri direttivi espressamente previsti dalla delega stessa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, capoverso 2, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire le parole: « formalizzate al 31 dicembre 2001 » con le seguenti: « per le liti pendenti al 31 dicembre 2001 »;

b) la Commissione di merito valuti l'opportunità di un approfondimento della natura e degli effetti giuridici del comma 1, lettera *0a*), n. 1, dell'articolo 5 sotto il profilo del rispetto del principio di tutela della concorrenza, stabilito all'articolo 4 del Trattato europeo anche in ordine alle diverse conseguenze di natura giurisdizionale;

c) all'articolo 5, comma 1-*bis*, la Commissione di merito valuti, altresì, l'opportunità di precisare che le deroghe al codice civile, alle quali si può procedere in occasione dell'esercizio della delega prevista da tale comma, possono essere solamente quelle dirette ad attuare i principi e criteri direttivi espressamente previsti dalla delega stessa.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La Commissione Difesa,

esaminato il disegno di legge C. 2032: « Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti »;

condivisa la previsione di cui all'articolo 12, commi da 2 a 7, di predisporre un programma straordinario di interventi per la realizzazione di infrastrutture ed impianti per i Corpi militari dello Stato e per la Polizia di Stato, nonché la previsione di cui all'articolo 15, recante disposizioni in materia di Capitanerie di porto-guardia costiera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 12, comma 4, valutino le Commissioni di merito la necessità di modificare il riferimento al comma 1 ivi previsto con un richiamo al comma 2 della medesima disposizione.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, sia soppresso il comma 7-*bis*;

all'articolo 5, comma 1, lettera 0a.2), sia soppresso il punto 2);

all'articolo 5, il comma 5 sia sostituito dai seguenti:

« 5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.

5-*bis*. In apposita unità previsionale di base da istituirsi nell'ambito del centro di responsabilità di cui al comma 1 è trasferita, nella misura da determinarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno finanziario 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 – Funzionamento, contenuta nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità « Opere pubbliche ed edilizia ».

5-*ter*. Ai fini di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2002. »;

Conseguentemente, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « Al centro di responsabilità » siano sostituite dalle seguenti: « All'unità previsionale di base di cui al comma 5-*bis*. »;

Conseguentemente, al comma 5-*ter* siano sopprese le parole: per gli anni 2002, 2003 e 2004.

all'articolo 6, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in euro 1.808.000 per l'anno 2002 e in euro 2.583.000 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 582.285 per l'anno 2002, ad euro 1.465.344 per l'anno 2003 e ad euro 1.244.505 a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti; quanto ad euro 1.117.656 per l'anno 2003 e ad euro 1.338.495 a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto ad euro 1.225.715 per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali »;

all'articolo 6, sia soppresso il comma 4;

all'articolo 9, al comma 2-*bis*, primo periodo, dopo le parole: impegni registrati nelle sia aggiunta la seguente: proprie;

all'articolo 9, al comma 2-*ter*, le parole: recati da legge di spesa siano sostituite dalle seguenti: iscritti nel bilancio dell'ANAS;

all'articolo 9-*ter*, comma 3, le parole: per ciascuno degli anni 2003 e 2004 siano sostituite dalle seguenti: a decorrere dall'anno 2003;

all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: si provvede, siano soppresse le seguenti: per l'anno 2002;

sopprimere l'articolo 10-*bis*;

all'articolo 12, comma 5, primo periodo, dopo le parole: è istituito siano aggiunte le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

sia soppresso l'articolo 14-*bis*;

all'articolo 17, comma 4, le parole da: per i medesimi anni fino a: riduzione *siano sostituite dalle seguenti*: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004;

all'articolo 18, sia soppresso il comma 2;

all'articolo 19, siano soppressi i commi 5 e 5-*bis*;

all'articolo 19, il comma 6 sia sostituito dal seguente:

« 6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato « Fondo da ripartire fra le imprese ferroviarie in relazione alla contribuzione al trasporto merci », per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie

che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.»;

nonché con le seguenti ulteriori condizioni:

all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3), sia espressamente precisato che la disposizione di cui si prevede l'introduzione non si riferisce agli immobili da dismettere ai sensi della legge n. 410 del 2001;

dopo l'articolo 20-ter sia aggiunto il seguente:

20-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 9-ter, valuti la Commissione l'opportunità di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi ivi previsti alla misura di euro 5.164.569 per l'anno 2002, di euro 10.329.138 per l'anno 2003 ed euro 10.493.707 a decorrere dall'anno 2004, in conformità con le risorse preordinate allo svolgimento dei mondiali di sci alpino in Valtellina nell'apposita voce programmatica prevista nell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Fondo speciale di conto capitale;

e nel presupposto che:

a seguito della proroga del termine di cui all'articolo 20-bis, comma 1, non è dovuto alcun indennizzo, come previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 6 del 1998;

gli oneri connessi alla nomina dei commissari straordinari di cui all'articolo 2, comma 7-ter, siano posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi ivi previsti.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge n. 2032, nel testo modificato dalle Commissioni riunite VIII e IX;

valutate positivamente le disposizioni dallo stesso recate dirette a promuovere e agevolare la realizzazione di opere e infrastrutture;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) relativamente al comma 1-*bis* dell'articolo 5, valutino le Commissioni di merito che l'espressione: « istituti di credito » potrebbe non risultare corretta, qualora si intenda fare riferimento a soggetti esercenti l'attività creditizia propriamente intesa, alla luce delle disposizioni recate dal testo unico in materia bancaria, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 che, in proposito, utilizza la dizione: « banche »;

b) con riferimento alla lettera b) del medesimo comma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare il soggetto a cui favore verrebbe costituito il privilegio generale su tutti i beni e i crediti della società finanziata e in particolare se si tratti del soggetto finanziatore;

c) con riferimento all'articolo 5-*bis*, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare l'esatto contenuto dell'affermazione per cui il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, va determinato in modo da « comprendere nel suo ammontare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche », ed in particolare se debba intendersi nel senso che la misura del medesimo canone non possa essere inferiore alla entità della tassa dovuta per la medesima fattispecie.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La Commissione Attività, produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge C. 2032, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

valutato positivamente un intervento legislativo volto a consentire di accelerare la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche e di eliminare i vincoli che penalizzano il sistema italiano dei trasporti e della logistica, dal momento che tale politica appare suscettibile di

positivi effetti per il sistema produttivo nazionale attraverso la riduzione dei tempi e dei costi di trasporto per le imprese;

rilevato che la Camera ha recentemente approvato il disegno di legge C. 2031, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, il cui articolo 26 prevede una integrazione all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nel senso di prevedere che il Governo, nell'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, proceda anche sulla base della finalità di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7, comma 1-*bis*, capoverso 1, terzo periodo, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare l'articolo 3, comma 1-*ter*, chiarendo quali fattispecie e condizioni consentano all'autorità pubblica di disporre l'acquisizione di un bene immobile oggetto di servitù al patrimonio di soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze che svolgano servizi di pubblica utilità, nonché chi sia il soggetto tenuto al pagamento del risarcimento del danno spettante al proprietario del bene immobile;

b) con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 13, valutino le Commissioni la possibilità di prevedere una proroga biennale dei termini relativi alle scadenze temporali riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti a fune, ferma restando in ogni caso l'esigenza primaria dell'idoneità al funzionamento e della sicurezza di tali impianti;

c) con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 18, valutino le Commissioni l'opportunità di evitare che, attraverso la modifica dell'articolo 24, comma 1, lettera e), della legge n. 57 del 2001, si determini una eccessiva dispersione delle risorse finanziarie a disposizione per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale, apparendo preferibile impiegare tutte le risorse disponibili per il completamento funzionale degli interporti già individuati e ammessi al finanziamento;

d) valutino le Commissioni la possibilità di incrementare le risorse per il finanziamento dei fondi di cui all'articolo 10, comma 1, ed all'articolo 19, comma 6, al fine di realizzare necessari interventi aeroportuali e di favorire lo sviluppo del trasporto per ferrovia.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2032, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;

considerato che il provvedimento, collegato alla manovra finanziaria per il 2002, reca un complesso di misure volte a favorire lo sviluppo della dotazione infrastrutturale del Paese e che tali misure presentano forti elementi di collegamento con le politiche ed i principi dell'ordinamento comunitario;

considerato che l'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, con la comunicazione del 12 febbraio 2002, ha evidenziato, con riferimento all'articolo 6, preoccupazioni relative alla compatibilità comunitaria delle disposizioni ivi contenute in relazione al rispetto del principio comunitario della tutela della concorrenza;

rilevato, a tale ultimo proposito, che i lavori oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 si riferiscono ad un periodo precedente all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie in materia di appalti;

considerato che appare opportuno verificare, alla luce della normativa comunitaria in materia di appalti nei « settori esclusi », l'effettiva corrispondenza tra la definizione, contenuta all'articolo 18, comma 3-*bis*, di lavori connessi all'intermodalità e la definizione recata dalla normativa comunitaria concernente il settore dei trasporti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT).

1. Per le finalità indicate al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere ad associazioni e società private l'accesso, a titolo oneroso, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi per l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle finalità di cui al presente articolo.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT).

1. Per le finalità indicate al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata la spesa di **700.000** euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. *Identico.*

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 2.

*(Norme di accelerazione
dei lavori pubblici).*

1. I commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1 possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese ed onorari. Detto procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria ed interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a **700.000** euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 2.

*(Norme di accelerazione
dei lavori pubblici).*

1. *Identico:*

« 2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, **per le liti pendenti al 31 dicembre 2001**, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese ed onorari. Detto procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria ed interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.

2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro tre mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta il termine è interrotto per il tempo occorrente all'Amministrazione ad acquisire il parere dell'Avvocatura generale dello Stato sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro il mese successivo dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 giugno 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto ».

2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente destinatario del trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le modalità di formazione del campione di progetti non inferiore al 10 per cento delle opere definite, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.

3. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti

2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro tre mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta il termine è interrotto per il tempo occorrente all'Amministrazione ad acquisire il parere dell'Avvocatura generale dello Stato sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro **i due mesi successivi** dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

3. *Identico* ».

2. *Identico*.

3. **Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio

presentati dal commissario *ad acta* nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio è costituito da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell' economia e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovrà riguardare le attività del commissario *ad acta* sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi.

4. Qualora sia andata deserta la gara di appalto per gli affidamenti dei lavori relativi all'intervento di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la regione, il comune o l'istituto autonomo case popolari, comunque denominato, possono contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale fino al raggiungimento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, ai fini della completa realizzazione dell'opera. In assenza di interesse da parte di tali soggetti, tramite accordo di programma tra regione e comune si provvede al ridimensionamento dell'intervento da realizzare adottando i citati limiti di costo, fino alla capienza del finanziamento statale concesso.

dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario *ad acta* nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio è costituito da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell' economia e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovrà riguardare le attività del commissario *ad acta* sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi.

4. **Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte. In tale ultimo caso si può procedere ad una eventuale riduzione del numero degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario del programma di cui al predetto articolo 18 può contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, ai fini della completa realizzazione dell'opera.**

5. **Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 4 possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, territorialmente competenti. Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilità del promotore, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalità di cui all'arti-**

5. La scadenza dei termini di centotanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differita al 31 ottobre 2002. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

6. A seguito della mancata attivazione da parte della regione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede, su richiesta del soggetto proponente, con contemporanea comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. In tale caso, il presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro il 30 giugno 2002. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

colo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità.

6. La scadenza dei termini di centotanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente **differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

7. A seguito della mancata attivazione da parte della regione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede, su richiesta del soggetto proponente, con contemporanea comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. In tale caso, il presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare **entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

7. Ai programmi integrati, localizzati o rilocalizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, non si applica il punto 3 della delibera CIPE 20 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1992, per quanto attiene la richiesta di attestazione di conformità ai prefetti competenti per territorio.

Soppresso.

8. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti, la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme non impiegate ai sensi di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina di uno o più nuovi commissari straordinari, cui spetterà l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari straordinari sono vincolanti per le amministrazioni competenti. Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.

9. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione dei decreti definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l'edilizia agevolata di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito,

con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la presentazione della relativa autocertificazione all'istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare controlli a campione per verificare le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni.

10. Al comma 49 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « Il commissario *ad acta* previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario *ad acta* che, con propria determinazione, affida entro sei mesi ».

ART. 3.

(Disposizioni in materia di asservimento).

1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, si applicano anche per gli impianti già eseguiti e utilizzati, fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino alla imposizione della servitù medesima. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applica alle servitù di cui al presente comma la procedura di cui all'articolo 43 del medesimo testo unico.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di servitù).

1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, **relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità.**

2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitù.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità pubblica può procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti

beneficiari, l'eventuale acquisizione del bene immobile sul quale sia stata imposta la servitù, al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di espropriazione).

1. All'articolo 58, comma 1, numero 62), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole: « limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione ».

ART. 4.

(Disposizioni relative al Registro italiano dighe).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i soggetti gestori delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID ed a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Per le altre attività che, in base alle vigenti norme, il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e dei diritti previsti al comma 1, nel ri-

ART. 5.

(Disposizioni relative al Registro italiano dighe).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i **concessionari** delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID ed a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Per le altre attività che, in base alle vigenti norme, il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e dei diritti previsti al comma 1, **nonché**

spetto del principio di copertura dei costi sostenuti e delle modalità di riscossione degli stessi.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare dei contributi e diritti di cui al medesimo comma 2, nonché la quota parte delle entrate, da destinare ad investimenti e potenziamento, che dovrà essere compresa tra il 50 e il 70 per cento.

ART. 5.

*(Modifiche alla legge
11 febbraio 1994, n. 109).*

1. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

delle modalità di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.

3. *Identico.*

ART. 6.

*(Modifiche alla legge
11 febbraio 1994, n. 109).*

1. **Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) all'articolo 2:

1) **al comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le stesse norme non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 »;**

2) **al comma 4, le parole: « Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione » sono sostituite dalle seguenti: « Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre al concessionario di lavori pubblici, con**

espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi »;

b) all'articolo 4, comma 17, le parole: « 150.000 Ecu » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 euro »; le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »; le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di importo compreso fra 200.000 e 500.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale »;

c) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: « 150.000 Ecu » sono sostituite dalle seguenti: « 150.000 euro » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, sino a 258.228 euro »;

2) al comma 4, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

« *g)* le modalità di verifica della qualificazione. La durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità da indicare nel regolamento »;

d) all'articolo 12:

1) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile »;

2) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio »;

e) all'articolo 13:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: **« I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1 »;**

2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: **« Le disposizioni di cui al presente comma si applicano comunque ai lavori afferenti la progettazione, la posa in opera e la manutenzione programmata di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare, qualora gli stessi superino in valore l'1 per cento dell'importo totale dei lavori »;**

f) all'articolo 14:

1) **al** comma 1, dopo le parole: « L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge » sono inserite le seguenti: « di singolo importo superiore a 200.000 euro »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di detto ordine sono da ritenersi comunque prioritari i lavori di manutenzione, di

a) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: « L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge » sono inserite le seguenti: « di singolo importo superiore a 200.000 euro ». Il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di detto ordine sono da ritenersi comunque prioritari i lavori di manutenzione, di

recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti cantierabili, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario »;

recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti **esecutivi approvati**, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario »;

3) al comma 6, dopo le parole: « è subordinata » sono inserite le seguenti: « ,per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, »;

4) al comma 7, sono soppresse le parole: « o un tronco di lavoro a rete »;

g) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: « e momenti di verifica » è inserita la seguente: « tecnica »;

h) all'articolo 17, i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.

b) all'articolo 19, comma 1, lettera b), le parole da: « qualora » fino ad: « archeologici » sono sostituite dalle seguenti: « ; in tal caso l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo dallo stesso redatto ». Al comma 4 dello stesso articolo le parole: « in ogni caso » sono sostituite dalle seguenti: « salvo il caso di cui al comma 5, »; e le parole: « numero 1), » sono soppresse;

c) all'articolo 19, comma 2, le parole: « , che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili » sono soppresse. Al comma 2-bis dello stesso articolo, le parole: « La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni » sono soppresse;

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare »;

i) all'articolo 19:

1) al comma 1, lettera b), le parole da: « qualora » fino ad: « archeologici » sono sostituite dalle seguenti: « ; in tal caso l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo dallo stesso redatto »;

2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo, individuato in sede di offerta; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto al di sotto della soglia comunitaria ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta »;

3) al comma 2, le parole: « Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora necessario »; le parole: « , che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili » sono soppresse; è ag-

giunto, in fine, il seguente periodo: « A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14 »;

vedi lettera c)

4) al comma 2-*bis*, le parole: « La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni » sono **sostituite dalle seguenti: « L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato »;**

5) dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 2-*ter*. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

2-*quater*. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-*quater*, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza, con gli stessi diritti e facoltà degli altri partecipanti »;

vedi lettera b)

6) al comma 4, le parole: « in ogni caso » sono sostituite dalle seguenti: « salvo il caso di cui al comma 5, »; e le parole: « numero 1), » sono soppresse;

d) all'articolo 20, comma 4, dopo le parole: « previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici » sono inserite le seguenti: « per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro »;

7) al comma 5, dopo le parole: « i contratti » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti »;

l) *identica*;

m) all'articolo 21:

1) al comma 1-*bis*, è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio »;

2) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore »;

n) all'articolo 23, comma 1-*ter*, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari »;

o) all'articolo 24:

1) al comma 1, alla lettera *a)* è premessa la seguente:

« *0a)* lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro; »

2) al comma 1, lettera *a)*, le parole: « non superiore a 300.000 ECU » sono sostituite dalle seguenti: « compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro »; alle lettere *b)* e *c)*, la parola: « ECU » è sostituita dalla seguente: « euro »;

3) al comma 5, le parole: « lettera *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *0a)* e *b)*. »

p) all'articolo 26:

1) al comma 1, è premesso il seguente:

« *01.* Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale, per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale. Con le medesime modalità detta anticipazione è parzialmente erogata dall'appaltatore al subappaltatore, nel limite massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori subappaltati. L'erogazione dall'anticipazione è subordinata alla costituzione di una apposita garanzia fidejussoria bancaria, con le modalità stabilite dall'articolo 102 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 »;

2) al comma 4, dopo le parole: « inflazione reale » sono inserite le seguenti: « accertato su base nazionale con riferimento alla specifica categoria di lavoro da eseguire »; dopo le parole: « nell'anno precedente » sono inserite le seguenti: « a quello di presentazione dell'offerta »;

3) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: « Può essere altresì prevista, ove ritenuto utile, l'attribuzione di un premio di acceleramento »;

q) all'articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione »;

r) all'articolo 30:

1) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « L'ammontare della garanzia fidejussoria può essere aumentato sino al 15 per cento »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento »;

e) all'articolo 30, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ov-

2) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero da altri soggetti

vero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari relative alla predetta autorizzazione tale verifica può essere effettuata anche da soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati secondo i criteri stabiliti dalle stazioni appaltanti »;

f) all'articolo 30, comma *7-bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b*), di importo superiore a 75 milioni di euro »;

autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari relative alla predetta autorizzazione tale verifica può essere effettuata anche da soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati secondo i criteri stabiliti dalle stazioni appaltanti. **Gli incarichi di validazione di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante. La validazione deve essere affidata a soggetti esterni nel caso in cui il progetto sia stato redatto dagli uffici tecnici e la stazione appaltante non disponga di un sistema interno di controllo di qualità. In ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori »;**

3) al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b*), di importo superiore a 75 milioni di euro. »;

s) all'articolo 32:

1) al comma 2, sono premesse, le parole: « Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), della presente legge, »;

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento »;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« **4-bis.** Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di

g) all'articolo 37-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole: « Entro il 30 giugno di ogni anno » sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-*bis*. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono nota la presentazione delle proposte entro quindici giorni dalla ricezione, pubblicando un avviso nelle forme di cui all'articolo 14, comma 8, della presente legge, nonché a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340 »;

risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2 »;

t) all'articolo 37-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « Entro il 30 giugno di ogni anno » sono soppresse; dopo le parole: « un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito » sono inserite le seguenti: « o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 »; dopo le parole: « garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice » sono inserite le seguenti: « ; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti »;

2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Nell'ambito degli scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, le fondazioni bancarie e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1 »;

3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e, ove istituito, sul proprio sito informatico. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. Le proposte dei promotori sono presentate decorsi tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso indicativo.

2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione;

c) a rendere nota la presentazione della proposta, pubblicando un avviso con le modalità di cui al comma 2-bis »;

h) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: « Entro il 31 ottobre di ogni anno » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro sei mesi dalla ricezione della proposta del promotore e deve valutare comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute entro due mesi dalla

u) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: « Entro il 31 ottobre di ogni anno » sono soppresse **e sono aggiunti**, in fine, **i seguenti periodi**: « La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro sei mesi dalla ricezione della proposta del promotore e deve valutare comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute entro due mesi dalla

pubblicazione dell'avviso relativo alla presentazione della prima proposta.»;

i) all'articolo 37-*quater*, comma 1, le parole: « 31 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-*ter* ».

pubblicazione dell'avviso relativo alla presentazione della prima proposta. **Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Qualora una delle proposte presentate nei due mesi successivi alla pubblicazione dell'avviso risulti più conveniente della prima, le amministrazioni aggiudicatrici devono invitare il primo proponente ad adeguare la propria. In tal caso il primo proponente verrà designato come promotore; nel caso contrario, si passerà alla proposta più conveniente. La procedura di cui sopra è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso i termini si intendono decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;**

v) all'articolo 37-*quater*:

1) al comma 1, all'alinea, le parole: « 31 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-*ter* »; alla lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le parole: « ; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso »;

2) al comma 5, primo periodo, le parole da: « Nel caso » fino a: « secondo offerente » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera *b*), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1, quarto periodo. »;

3) il comma 6 è abrogato;

4) le parole: « articolo 37-*bis*, comma 1, ultimo periodo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « articolo 37-*bis*, comma 1, quarto periodo »;

z) all'articolo 37-*quinquies*, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Salvo diversa previsione del contratto di concessione, i soggetti affida-

tari della concessione sono responsabili del buon adempimento della stessa, in solido con la società di progetto. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti del contratto di concessione, il buon adempimento degli obblighi del concessionario, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.»;

aa) dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:

« ART. 38-bis. — (*Deroghe in situazioni di emergenza ambientale*). — 1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'ambiente urbano nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti ».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto;

b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i

2. Al fine di ampliare l'area del subappalto, al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società stessa, anche a consistenza variabile;

c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese;

d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di rimborso del finanziamento.

3. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avviso indicativo.

4. Identico.

5. All'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soli subappalti che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro; si applicano altresì alle sole forniture con posa in opera e noli a caldo che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e per le quali, inoltre, l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale, relativamente al cantiere cui si riferisce l'appalto, sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. L'appaltatore trasmette al committente, prima dell'inizio delle prestazioni, una comunicazione concernente il nome del subaffidatario, l'oggetto e l'importo del subcontratto ».

3. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è inserito il seguente:

« 2-bis. Possono far parte, inoltre, delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici ».

5. Al comma 5 dell'articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d-bis) funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici ».

6. *Identico.*

7. All'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Possono far parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare ».

Vedi comma 7.

8. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.

9. In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di responsabilità di cui al comma 8 è tra-

sferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno finanziario 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 – Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità « Opere pubbliche ed edilizia ».

10. Ai fini di cui al comma 8, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

11. All'unità previsionale di base di cui al comma 9 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benessere tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.

12. All'onere derivante dall'applicazione del comma 10, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 7.

(Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità).

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture.

2. All'articolo 63, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo » sono sostituite dalle seguenti: « di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori ».

ART. 6.

(Disposizioni in materia di ferrovie).

1. Il comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; proseguono pertanto, senza soluzione

ART. 8.

(Disposizioni in materia di ferrovie).

1. *Identico.*

di continuità, le concessioni rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di *general contracting* instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all'articolo 2, lettera *h*), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni.

2. Il comma 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; conseguentemente prosegue il programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni. Nelle more dell'assunzione da parte delle regioni delle attività amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge, proseguendo nei rapporti già in essere, i compiti di coordinamento e vigilanza, dandone informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000.

4. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte nei capitoli 7094, 7098 e 7099 dell'unità previsionale di base 2.2.1.9 « Ferrovie dello Stato » del centro di responsabilità amministrativa « Trasporti terrestri » dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 2001, non impegnate entro il 31 dicembre 2001, possono essere impegnate entro l'anno 2002.

2. *Identico.*

3. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000. **Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei servizi alle suddette società, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è prorogabile per un biennio; ad esso si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.**

4. **All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in euro 1.808.000 per l'anno 2002 e in 2.583.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero**

dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 582.285 euro per l'anno 2002, 1.465.344 euro per l'anno 2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti; quanto a 1.117.656 euro per l'anno 2003 e 1.338.495 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 1.225.715 euro per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

ART. 9.

(Regolazione di partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa).

1. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianare.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.

ART. 7.

(Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture).

1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 190.400.000 euro per l'anno 2003 e di 149.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.

ART. 10.

(Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture).

1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 190.400.000 euro per l'anno 2003 e di 149.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, **che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il trenta per cento, al Mezzogiorno**, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, indivi-

dua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-ter*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al

fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere ».

3. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:

a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;

b) costi stimati per ciascuno degli interventi;

c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;

d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;

e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi ».

4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di *advisor* e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché della eventuale ulteriore collaborazione offerta dalle regioni o province autonome interessate, con oneri a proprio carico; ».

5. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis.* In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1 può essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono dichiarate la compatibilità ambientale e la localizzazione urbanistica dell'intervento nonché la pubblica utilità dell'opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed attività previste nel progetto approvato ».

6. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto Universitario europeo di Firenze, è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004.

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. L'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, è abrogato limitatamente alla parte in cui dispone la sospensione della realizzazione delle tratte, successive alla prima, dell'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 8.

(Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale).

1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al

9. All'onere derivante dall'attuazione del **comma 1**, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso a riformare ed aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconduzione della procedura di approvazione del progetto e realizzazione delle opere alla disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relative norme di attuazione, applicabili all'opera in oggetto, in virtù della inclusione dell'attraversamento stabile nel programma delle opere di preminente interesse nazionale, approvato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge n. 443 del 2001;

b) qualificazione della società « Stretto di Messina » quale organismo di diritto pubblico cui sono demandate le attività per la realizzazione dell'opera, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998.

ART. 11.

(Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale).

1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al

miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad effettuare.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 9.

(Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione ambientale sul sistema stradale).

1. Al fine di ridurre l'impatto del sistema stradale sul territorio e di migliorarne la qualità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre ope-

miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, **con priorità per le strade ad elevata incidentalità**, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad effettuare.

2. *Identico.*

3. **All'articolo 59, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:**

« b-bis) il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma) ».

ART. 12.

(Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione ambientale sul sistema stradale).

1. Al fine di ridurre l'impatto del sistema stradale **ed autostradale** sul territorio e di migliorarne la qualità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da

razioni finanziarie che l'ANAS è autorizzato ad effettuare. Il fondo di rotazione è destinato al finanziamento di interventi diretti a migliorare la qualità ambientale della viabilità esistente anche attraverso la realizzazione di compensazione, nonché alla promozione di iniziative pilota che, nel caso di territori di particolare fragilità dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, possono fare ricorso ai concorsi per idee.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definite le modalità e le procedure per l'utilizzazione del fondo.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di

mutui o altre operazioni finanziarie che l'ANAS è autorizzato ad effettuare. Il fondo di rotazione è destinato al finanziamento di interventi diretti a migliorare la qualità ambientale della viabilità esistente anche attraverso la realizzazione di compensazione, nonché alla promozione di iniziative pilota che, nel caso di territori di particolare fragilità dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, possono fare ricorso ai concorsi **di** idee.

2. *Identico.*

3. Il disposto dell'articolo 55, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si intende nel senso che l'ANAS procede con cadenza periodica alla ricognizione dei residui passivi derivanti da impegni registrati nelle proprie scritture contabili, non utilizzabili entro il periodo di tempo di validità del piano o programma nel quale erano originariamente inseriti, per sopravvenute, oggettive circostanze accertate dal collegio dei revisori. I residui passivi risultanti da tale accertamento vanno ad integrare il fondo di riserva dell'Ente, da utilizzare per i fini istituzionali.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai fondi iscritti nel bilancio dell'ANAS, in relazione ad opere specifiche non più realizzabili. All'individuazione delle predette opere si procede con decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su motivata proposta dell'ANAS, previo accertamento delle sopravvenute, oggettive circostanze ostative alla realizzazione delle stesse opere. Le somme che si rendono disponibili sono destinate a copertura di investimenti per opere infrastrutturali sulla rete viaria nazionale individuate dagli accordi di programma tra l'ANAS e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. *Identico.*

euro a decorrere dall'anno 2003, si prevede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 13.

(Realizzazione di opere di interesse locale).

1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità di particolari realtà territoriali, sono attribuiti agli enti rispettivamente interessati stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei limiti finanziari indicati:

a) per la progettazione e realizzazione del prolungamento della strada statale Cimpello-Sequals fino a Gemona, I lotto funzionale Sequals-strada provinciale della Valcosa, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Pordenone;

b) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della ex strada statale n. 668, tratto Lonato-Orzinuovi, secondo le priorità individuate dalla provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Brescia;

c) per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade statali n. 36 e n. 38, nel tratto Lecco-Sondrio, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecco e ai comuni di Piantedo, Delebio, Rogolo e Andalo, per essere utilizzati, previa convenzione con l'ANAS e la regione

Lombardia, secondo i limiti e le finalità di seguito elencati:

1) provincia di Lecco: 1.180.000 euro per il collegamento dello svincolo di Dervio sulla strada statale n. 36 con la strada provinciale n. 72;

2) comune di Piantedo: 904.000 euro per la sistemazione del tratto della strada statale n. 38 compreso tra l'uscita della strada statale n. 36 e la curva della «Veronesa» e per la creazione di una rotonda di smistamento del traffico;

3) comune di Delebio: 396.000 euro per il sottopasso pedonale sulla strada statale n. 38;

4) comune di Rogolo: 520.000 euro per il sottopasso carraio-pedonale e opere di viabilità urbana, sull'incrocio tra la strada statale n. 38, la strada provinciale per Mantello e la strada comunale;

d) per la progettazione delle varianti sulle ex strade statali n. 639 e n. 342, tratto Bergamo-Lecco, secondo le priorità concordate tra le province di Bergamo e di Lecco, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alle medesime province di Bergamo e di Lecco;

e) per la progettazione e realizzazione del Ponte al lago del Corlo e del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè, in provincia di Belluno, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Arsiè. Il comune di Arsiè può attribuire, mediante apposita convenzione, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione dell'opera di cui alla presente lettera, al provveditorato regionale alle opere pubbliche;

f) per gli interventi di messa in sicurezza della rete viaria individuati dalla provincia di Treviso secondo il progetto «strade sicure», è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla stessa provincia di Treviso;

g) per la progettazione e realizzazione del nuovo ponte sul fiume Mincio «Bypass ponte Visconteo di Valeggio sul

Mincio — variante alla strada provinciale n. 55 » e del suo collegamento con la ex strada statale n. 249, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Verona.

2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a procedere alla progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità alla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formalmente approvati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 17.000.000 di euro per l'anno 2002, 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 14.

(Interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina).

1. Per la realizzazione di strutture viarie e di trasporto, di impianti sportivi e di servizio, funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capi-

tale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture di cui al comma 1, la regione Lombardia stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10.000.000 di euro per l'anno 2002, e 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 15.

(Interventi per le Universiadi invernali « Tarvisio 2003 »).

1. È autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2002, e di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento delle iniziative e delle opere connesse alla preparazione e allo svolgimento delle Universiadi invernali « Tarvisio 2003 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2.500.000 euro per l'anno 2002 e 5.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

ART. 10.

(Interventi aeroportuali).

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno quindicennale di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità e la sicurezza degli aeroporti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, **per l'anno 2002**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 16.

(Interventi aeroportuali).

1. *Identico.*

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Al recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei principi generali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, emanato in attuazione dell'articolo 687 del codice della navigazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 si provvede alla predisposizione delle norme di adeguamento alle eventuali

ART. 11.

(Programma di riabilitazione urbana).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio di programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, denominati « programmi di riabilitazione urbana ».

2. I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa con gli enti e le amministrazioni competenti sulle opere e sull'assetto del territorio.

3. Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.

4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni urbane.

modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.

5. Il Governo è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 1985, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.

ART. 17.

(Programmi di riabilitazione urbana).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio di programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, denominati « programmi di riabilitazione urbana », **nonché di programmi volti al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità attraverso una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane.**

2. Identico.

3. Identico.

4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni urbane. **A cura degli enti locali promotori è trasmessa al Ministro delle infrastrutture e**

dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione sull'attuazione dei programmi di riabilitazione urbana e sugli effetti di risanamento ambientale e civile ottenuti.

5. È di competenza della giunta comunale l'approvazione dei piani urbanistici attuativi conformi allo strumento urbanistico generale.

6. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennità può essere corrisposta anche mediante permuta di altre proprietà immobiliari site nel comune.

ART. 18.

(Modifica all'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in tema di riqualificazione urbanistica).

1. All'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, il comma 18 è sostituito dal seguente:

« 18. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici adottati dagli enti per i quali deve intendersi maturato il silenzio

assenso previsto dai decreti-legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della presente disposizione, il termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzio assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge. La presente disposizione si applica agli strumenti urbanistici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adottati e non ancora approvati ».

ART. 19.

(Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali).

1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti, entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge »;

b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente

azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento di pubblica utilità, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto con il limite inderogabile di 50 metri dal centro abitato, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici.

La riduzione di cui al quinto comma si applica, con identica procedura, per la realizzazione di parchi, giardini o parcheggi pubblici.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente ».

2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati.

ART. 12.

(Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia).

1. Gli immobili demaniali già in uso alle sopresse amministrazioni dei lavori

ART. 20.

(Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia).

1. *Identico.*

pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilità del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferiti dall'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all'amministrazione finanziaria competente.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 l'amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.

4. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004.

5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Comitato avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, è composto:

a) dal Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato;

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, **del Corpo delle capitanerie di porto**, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. *Identico.*

4. Per le finalità di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004.

5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, **senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato**, un Comitato avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, è composto:

a) *identica;*

b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato;

c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un suo delegato;

d) dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;

e) dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, o da un suo delegato;

f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno.

6. Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate da un funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 15.000.000 di euro per l'anno 2003 e 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 13.

(Disposizioni in materia di impianti a fune).

1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'arti-

b) *identica;*

c) *identica;*

d) dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, o da un suo delegato;

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica.*

6. *Identico.*

7. Il Comitato di cui al comma 5 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

8. *Identico.*

ART. 21.

(Disposizioni in materia di impianti a fune).

Identico.

colo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140,» sono sostituite dalle seguenti: « Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali ».

ART. 14.

(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa).

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, come modificata dall'articolo 13, comma 8, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, è sostituita dalla seguente:

« *a)* essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, nonché gli investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale; ».

2. All'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, le parole da: « Entro 240 giorni » fino a: « distinta per lotti funzionali, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 o 4 dell'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, ».

3. All'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis.* Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva dovrà

ART. 22

(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa).

1. *Identico.*

2. All'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, le parole da: « Entro 240 giorni » fino a: « distinta per lotti funzionali, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, ».

3. *Identico.*

essere presentato un programma temporale delle scadenze relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti finanziati. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi di programma costituirà elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti ».

4. All'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle opere ».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi finanziati con delibere CIPE successive alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli interventi finanziati con delibere CIPE antecedenti, il soggetto beneficiario può avvalersi delle procedure introdotte dal presente articolo.

ART. 15.

(Disposizioni in materia di capitanerie di porto — guardia costiera).

1. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle capitanerie di porto - guardia costiera, comprese quelle per sistemi di controllo dei traffici marittimi, sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

ART. 23.

(Disposizioni in materia di capitanerie di porto — guardia costiera).

1. *Identico.*

2. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, per avviare la sostituzione graduale di 3.325 militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto con altrettante unità di volontari di truppa in attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 331, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 16.

(Benefici per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio).

1. A decorrere dall'anno 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 8.000.000 di euro quale concorso

2. Al fine di avviare la necessaria progressiva sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto con volontari di truppa, sono autorizzati l'immissione in servizio permanente di 495 volontari e l'arruolamento di 145 volontari, in ferma volontaria prefissata, breve e in rafferma, ad incremento delle dotazioni organiche fissate dagli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per lo stesso Corpo, secondo la seguente progressione: 140 volontari in servizio permanente e 35 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2002; 170 volontari in servizio permanente e 59 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2003; 185 volontari in servizio permanente e 51 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2004. Contestualmente il contingente dei 3.325 militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto si riduce nell'anno 2002 a 3.150 unità, nell'anno 2003 a 2.921 unità e nell'anno 2004 a 2.685 unità.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato complessivamente in 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 24.

(Benefici per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio).

1. All'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'ultimo periodo è soppresso.

2. A decorrere dall'anno 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 8.000.000 di euro quale concorso

dello Stato agli oneri derivanti da mutui, o altre operazioni finanziarie, che le imprese armatoriali che esercitano in via prevalente nel corso dell'anno attività di cabotaggio, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzate ad effettuare.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie **a favore delle imprese armatoriali che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno attività di cabotaggio**, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. **Con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalità e i termini di applicazione del presente articolo.**

3. *Identico.*

4. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: « diretto verso un altro Stato » sono inserite le seguenti: « , se si osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi mensili, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) ».

5. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 51, le parole: « da lire 2 milioni a lire 12 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.033 euro a 6.197 euro » e le parole: « lire 5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 2,58 euro ».

ART. 25.

(Programma di ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto raggio).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel

quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (Cetena) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, da condurre congiuntamente con il Consorzio Confitarma-Fedarlinea per la ricerca (Cofir) di Genova e da completare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo, delle autostrade del mare e della navigazione a corto raggio.

2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonché per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresì conto delle attività di ricerca nelle discipline scientifico-economiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 17.

*(Ammodernamento
infrastrutture portuali).*

1. Il termine di adozione del regolamento di cui all'articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è prorogato al 30 giugno 2002.

2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualifi-

ART. 26.

*(Ammodernamento
infrastrutture portuali).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

cazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.

3. Il sistema informativo del demanio marittimo può essere sottoposto a particolari procedure per assicurare la sicurezza dei dati.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 98.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 18.

(Disposizioni sugli interporti).

1. Il termine della delega di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, per il completamento della rete interportuale nazionale è prorogato al 31 dicembre 2002.

2. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sul capitolo 7045 dell'unità previsionale di base 2.2.1.4 « Trasporto intermodale » del centro di responsabilità amministrativa « Trasporti terrestri » dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 2001, non impegnate entro il 31 dicembre 2001, possono essere impegnate entro l'anno 2002.

3. *Identico.*

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 98.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede **mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 27.

(Disposizioni sugli interporti).

1. *Identico.*

Soppresso.

3. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i centri merci, le piattaforme logistiche ed i magazzini generali rispondenti alle esigenze operative sia dei vettori sia degli utenti e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento; ».

ART. 19.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci).

1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso

2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i centri merci, **i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonché quelli dedicati al transito ed allo stoccaggio delle merci pericolose**, e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento; ».

3. **L'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è da intendere nel senso che sono ricomprese nel settore dei trasporti le opere funzionali alla realizzazione dei sistemi di trasporto, quali strutture finalizzate all'intermodalità, alla realizzazione di parcheggi e ad ogni altra attività volta a rendere funzionali i collegamenti tra le reti infrastrutturali, anche in concessione, e la viabilità ordinaria.**

4. **Alle attività di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; ogni disposizione incompatibile è abrogata.**

ART. 28.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci).

1. *Identico.*

contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa alle singole scadenze, le somme spettanti.

2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio sulla base dei principi stabiliti con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla medesima società in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.

4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonché la materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e modalità per l'erogazione della connessa contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a realizzare o a far realizzare in un quantitativo minimo annuo treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004 nell'ambito dei fondi di cui ai capitoli 1539 e 1543 dell'unità previsionale di base 3.1.2.8 del centro di responsabilità amministrativa « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia. Per trasporto ferroviario merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose-RID.

6. È istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato « Fondo da ripartire fra le imprese ferroviarie in relazione alla contribuzione al trasporto merci », per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.

7. A valere sul fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.

Soppresso.

5. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **è istituito** un fondo denominato « Fondo da ripartire fra le imprese ferroviarie in relazione alla contribuzione al trasporto merci », per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 **di** euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 **di** euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.

6. A valere sul fondo di cui al comma 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.

7. **Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei**

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 20.

(Realizzazione del piano triennale per l'informatica).

1. Nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare per il settore informatico contratti di prestazione d'opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile o contratti di collaborazione a tempo determinato.

termini e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provvederà attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie.

8. *Identico.*

ART. 29.

(Realizzazione del piano triennale per l'informatica).

1. *Identico.*

2. Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.728.000 euro per l'anno 2002, 11.957.000 euro per l'anno 2003 e 30.185.000 euro per l'anno 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a soggetti pubblici o privati l'accesso, a titolo oneroso, alla consultazione delle banche dati, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati dei sistemi informativi e statistici del Ministero. Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I corrispettivi di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione dei sistemi informativi e statistici, nonché dalla formazione e dall'attuazione del piano informativo e statistico.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Soppresso.

ART. 30.

(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori di Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 1997).

1. Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni indicato all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni.

2. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.

3. All'articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità ».

ART. 31.

(Modifiche all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. All'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'azionista privato, qualora sia in possesso dei requisiti di qualificazione stabi-

liti dalle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici, può eseguire i lavori di competenza della società nei limiti della propria qualificazione. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione ».

ART. 32.

(Variazioni di bilancio).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

€ 1,34



14PDL0022840